



CITTA' DI CAIAZZO

Provincia di Caserta

copia

DELIBERA N. 32 DEL 22/05/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno **VENTIDUE** del mese di **MAGGIO** alle ore 17,42 ed in prosieguo, nell'aula sita al I piano della Casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta pubblica sessione **ordinaria**. I componenti l'Assemblea all'atto della trattazione del presente argomento risultano essere in numero di **11**, ivi compreso il Sindaco, come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
<i>SGUEGLIA TOMMASO</i> (SINDACO)	X		<i>DE ROSA</i> <i>ROSETTA</i>	X	
<i>MEROLA PATRIZIA</i>	X		<i>PONSILLO</i> <i>ARIANNA</i>	X	
<i>GIAQUINTO STEFANO</i>	X		<i>CERRETO</i> <i>ANTIMO</i>	X	
<i>PONSILLO ANTONIO</i>	X		<i>SIBILLO</i> <i>RAFFAELLA</i>	X	
<i>DI SORBO ANTONIO</i>	X		<i>DE FILIO ROSA</i>	X	
<i>MASTROIANNI</i> <i>GIOVANNI</i>	X				
Totale				11	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Rosalia Di Caprio.

Il Presidente, Dott.ssa Raffaella Sibillo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita alla discussione sull'argomento in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3- LL.PP. E MANUTENZIONE

VISTO

- il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, come successivamente modificato ed integrato;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;
- l'art. 4, comma 2, lettera m-bis della legge 12 luglio 2011 n. 106, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”;

DATO ATTO che, a seguito delle modifiche apportate dal suddetto provvedimento normativo n. 106/2011, l'art. 125, comma 11 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, dispone che: “Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;

VISTA tutta la più recente normativa che ha modificato la materia dei pubblici appalti, quale a titolo puramente esemplificativo l'obbligatorietà degli acquisti sui Mercati Elettronici della Pubblica Amministrazione;

VALUTATA l'opportunità di utilizzare al massimo le possibilità che la normativa vigente offre per snellire gli interventi dell'Amministrazione comunale, nel quadro di una Pubblica amministrazione moderna ed efficiente nel dare risposte alle esigenze dei cittadini, garantendo, nel contempo, i principi fondamentali che presiedono alla correttezza e alla trasparenza dell'operato della Pubblica Amministrazione;

tenuto conto che il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta comunale n. 19 del 9/02/2015 prevede, alla scheda n. 4, relativa a tutti i Settori dell'Ente, l'adozione, su proposta del responsabile del Settore 3, sentiti gli altri Settori, di un regolamento per la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia, da trasmettere all'organo competente entro la data del 30 giugno 2015;

considerato, inoltre, opportuno fissare una soglia al di sopra della quale il contratto di appalto deve essere redatto nella forma pubblica amministrativa con l'intervento dell'ufficiale rogante in modo da omogeneizzare le procedure che sono poste in essere dai singoli Settori dell'Ente;

tenuto conto che lo schema di regolamento in trattazione è stato inoltrato dal Segretario comunale a tutti i Settori dell'Ente, in considerazione della circostanza che esso troverà applicazione per le procedure espletate da ogni settore e al fine di accogliere eventuali suggerimenti sul contenuto dello stesso;

preso atto che il presente schema è stato sottoposto all'esame della Commissione comunale Statuto e regolamenti nelle sedute del 2/04/2015 e 15/04/2015;

acquisito, sul presente atto, il preventivo parere positivo di regolarità tecnica, reso ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000, con il quale si attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

PROPONE DI DELIBERARE

di approvare il Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, composto di n. 28 articoli, che disciplina il sistema semplificato delle procedure di importo

inferiore alla soglia comunitaria, nel rispetto del diritto comunitario, statale e regionale e che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
di disporre la trasmissione, per il tramite della Segreteria comunale, del presente provvedimento a tutti i Settori dell'Ente;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, nella raccolta dei regolamenti;
di rendere, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

=====
Prende la parola sull'argomento in trattazione il Consigliere Merola che, in relazione all'articolo 10, comma 8, chiede se si possano considerare sufficienti le modalità di pubblicazione dell'avviso di post informazione degli affidamenti mediante cottimo.
Il Segretario interviene evidenziando che la disposizione riportata nel regolamento è quella espressamente prevista dalla legge (art. 173, comma 2, del D.P.R. 207/2010). In alcuni quesiti pubblicati dall'Anac, tuttavia, si indicavano ulteriori modalità di pubblicazione. Propone, pertanto, di aggiungere al comma 8 “ ed ulteriori eventuali pubblicazioni richieste dall'Anac”.
Non essendoci ulteriori interventi, il Consiglio comunale con votazione in forma palese per alzata di mano e all'unanimità dei presenti approva l'emendamento al comma 8 dell'art. 10 della bozza di regolamento in trattazione.

In prosieguo, con votazione resa in forma palese per alzata di mano e che riporta il seguente risultato:

presenti: n. 11;
favorevoli: n. 11

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

di approvare il Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, composto di n. 28 articoli, che disciplina il sistema semplificato delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, nel rispetto del diritto comunitario, statale e regionale e che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
di disporre la trasmissione, per il tramite della Segreteria comunale, del presente provvedimento a tutti i Settori dell'Ente;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, nella raccolta dei regolamenti;
poi, con separata votazione, resa anch'essa in forma palese per alzata di mano e all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Altresì di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000.

COMUNE DI CAIAZZO

***REGOLAMENTO
PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA
DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI***

Approvato con delibera di C.C. n. 32 del 22/05/2015

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Responsabile del procedimento

Articolo 3 - Normativa antimafia, D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e tracciabilità dei flussi finanziari

Parte I – Lavori in economia

Articolo 4 – Tipologie di lavori eseguibili in economia

Articolo 5 – Limiti di applicazione

Articolo 6 – Lavori d’urgenza e Lavori di somma urgenza

Articolo 7 – Contratti misti

Articolo 8 – Modalità di esecuzione

Articolo 9 – Procedura per l’esecuzione di lavori in amministrazione diretta

Articolo 10 – Modalità di esecuzione ed affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario

Articolo 11 – Affidamento diretto

Articolo 12 – Contratti di cottimo per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro

Articolo 13- Garanzie

Articolo 14 – Direzione dei lavori

Articolo 15 – Variazioni per maggiori spese in economia

Articolo 16 – Penali

Articolo 17 – Piani della sicurezza

Articolo 18 – Nuovi prezzi

Parte II - Acquisizione in economia di beni e servizi

Articolo 19 – Acquisti di beni e servizi in economia – criteri generali

Articolo 20 – Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia

Articolo 21 – Determinazione dei prezzi

Articolo 22 – Modalità e limiti di importo acquisizioni in economia

Articolo 23 – Acquisizioni in economia di beni e servizi in amministrazione diretta

Articolo 24 – Acquisizioni in economia di beni e servizi mediante cottimo fiduciario

Articolo 25 – Mercato elettronico

Articolo 26 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

Articolo 27- Modalità di stipula dei contratti

Articolo 28 – Disposizioni finali- Entrata in vigore - Abrogazioni

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di forniture e servizi in economia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163, e s.m.i. e del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 , nonché della L.R. Campania 27 Febbraio 2007, n.3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi - e delle forniture in Campania) e relativo regolamento di attuazione- Regolamento n. 7/2010, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.58 del 24 Marzo 2010.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di affidamento in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, garantendo il risparmio e l'ottimizzazione delle risorse dell'ente, nel rispetto del principio di trasparenza, temperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, rotazione e concorrenza tra gli operatori economici.
3. Il ricorso alle procedure in economia deve essere adeguatamente motivato nella determinazione a contrattare di cui all'art. 192 del TUEL.
4. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento si intendono al netto di I.V.A. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina del presente regolamento.
5. Le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, in conformità alle previsioni del Codice dei contratti, possono essere effettuate:
 - mediante amministrazione diretta, sotto la direzione del responsabile unico del procedimento (RUP), con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione;
 - mediante procedura di cottimo fiduciario, procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
6. Trova, in ogni caso, applicazione la disciplina dell'art. 26 della L. 23/12/1999, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006.
7. Le acquisizioni in economia, pertanto, potranno essere effettuate esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 succitato o, qualora consentito dalle norme tempo per tempo vigenti, adottando come base per la negoziazione gli stessi parametri di qualità e prezzo delle convenzioni attive. E' fatto obbligo di allegare al contratto apposita dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, D.P.R. 445/2000, attestante il rispetto dell'art. 26 della L. 488/1999 e di dare atto del rispetto del medesimo articolo 26 nella determinazione a contrarre.
8. L'affidamento di lavori, servizi e forniture di beni di cui al presente regolamento deve essere sempre preceduta dall'adozione della determinazione a contrattare a norma dell'art. 192 del TUEL.

Art. 2

Responsabile del procedimento

1. Ogni acquisizione in economia è effettuata attraverso un responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 125 del codice dei contratti pubblici; in assenza di apposita individuazione, responsabile del procedimento è il responsabile del settore/titolare di posizione organizzativa cui siano state assegnate le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 3

Normativa antimafia, D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e tracciabilità dei flussi finanziari

1. Agli affidamenti di in economia di lavori, beni e servizi disciplinati dal presente regolamento si applicano tutte le disposizioni in materia antimafia, di Documento Unico di Regolarità contributiva e tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13.08.2010, n. 136) di cui alla normativa vigente.

PARTE I – Lavori in economia

Art. 4

Tipologie di lavori eseguibili in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, in conformità alle previsioni e ai limiti di valore di cui all'art. 125 del Codice dei contratti, le lavorazioni delle categorie generali elencate al comma 6 del citato articolo.
2. In rapporto alle specifiche competenze, esigenze ed organizzazione interna del Comune ricadono nell'elencazione di cui sopra le seguenti fattispecie:
 - a) Manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché riparazione, e, in genere, mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere ed impianti, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarli tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 55, 121, 122 del D. Lgs. 163/2006;
 - b) Esecuzione di lavori pubblici necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili ed impianti di qualsiasi natura e destinazione di proprietà comunale o in uso al Comune e loro pertinenze.
 - c) Realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale dirette alla conservazione, manutenzione o adeguamento normativo del patrimonio edilizio, viabile ed impiantistico di non rilevante complessità che per loro natura non necessitano il triplice livello di progettazione previsto dal Codice degli Appalti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 163/2006.
 - d) Esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti infissi e manufatti presi in affitto dall'amministrazione comunale, nei casi in cui, per legge e/o per contratto, le spese siano a carico del locatario.
 - e) Esecuzione di lavori pubblici necessari alla manutenzione, sistemazione messa in condizioni di sicurezza e/o di migliore funzionalità di reti, impianti, strade, marciapiedi percorsi pedonali e ciclabili.
 - f) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, di cui all'art. 16, comma 1, punto b.1 del d.p.R. 207/2010.
 - g) Esecuzione di lavori non compresi nelle precedenti lettere derivanti da provvedimenti di somma urgenza di cui agli articoli 175 e 176 del D.P.R. 207/2010.
 - h) Manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione ed affini.
 - i) Manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco.
 - j) Manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
 - k) interventi diretti a rimuovere situazioni di pericolo e/o a garantire condizioni di sicurezza, incolumità, igiene e/o salute pubblica.
 - l) Lavori di eseguirsi di ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai Regolamenti

e alle ordinanze del Sindaco.

- m) Lavori che debbono essere eseguiti d'ufficio nei casi di risoluzione o scioglimento del contratto, ai sensi dell'art. 125, comma 6, lettera f) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
 - n) Lavori che si rendono necessari per la compilazione dei progetti ai sensi dell'art. 125, comma 6, lettera e) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (demolizioni, rimozioni di elementi strutturali e/o di finiture e/o di parti di edifici, scavi, indagini, stratigrafie, campionature e in genere i necessari interventi diretti all'acquisizione di una migliore cognizione dello stato del bene interessato dalla progettazione, anche nel caso di varianti in corso d'opera; scavi, sondaggi e indagini ambientali; prove geologiche, geotecniche, idrogeologiche, sismiche; indagini di verifica preventiva dell'interesse archeologico).
3. L'affidamento in economia è consentito anche nei casi contemplati dall'art. 204, comma 4, del Codice dei contratti, nei limiti di importo stabiliti da tale norma.

Art. 5 **Limiti di applicazione**

1. È fatto divieto di frazionare artificialmente i lavori al fine di fare rientrare gli stessi nelle tipologie di cui al precedente art. 4.
2. Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni degli interventi così come già individuati nel Programma Triennale e nell'Elenco Annuale dei lavori pubblici nonché nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

Art. 6 **Lavori d'urgenza e lavori di somma urgenza**

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere con urgenza, la stessa deve risultare da apposito verbale redatto dal responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato, in cui vengono descritte le situazioni di pericolo accertate, le cause che le hanno provocate e i lavori ritenuti necessari per rimuovere lo stato di pericolo.
2. Il verbale deve essere trasmesso con una perizia estimativa, all'Amministrazione comunale per la preventiva copertura finanziaria della spesa e per l'autorizzazione dei lavori.
3. In circostanze di "somma urgenza" che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il RUP e il tecnico allo scopo incaricato che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al comma 1, l'immediata esecuzione dei lavori e degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pericolo in conformità alle previsioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.
4. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata anche direttamente ad uno o più operatori economici tra quelli dichiaratisi immediatamente disponibili, previa definizione consensuale dei prezzi e sottoscrizione degli stessi da parte dell'affidatario. In caso di mancato accordo trovano applicazione le disposizioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.
5. Entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, il RUP o il tecnico incaricato provvede a redigere una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Giunta comunale che provvede alla copertura della spesa ed all'approvazione dei lavori.

6. Qualora i lavori intrapresi non ottengano l'approvazione della Giunta comunale, saranno liquidate le sole spese relative ai lavori eseguiti sino alla comunicazione di diniego.
7. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
8. Nei casi in cui il Sindaco interviene con i poteri di cui al comma 2 dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (ordinanze contingibili ed urgenti) e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori ed opere, lo stesso Sindaco disporrà che il responsabile del Servizio competente provveda, senza indugio, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per rimuovere la situazione d'urgenza o di emergenza.

Art. 7 Contratti misti

1. Nel caso di contratti misti che comprendono lavori e/o servizi e/o forniture, trovano applicazione le disposizioni della presente parte I se l'importo dei lavori in economia assume rilievo superiore al 50% e i lavori costituiscono l'oggetto principale del contratto come previsto dall'art. 14 del Codice dei contratti.

Art. 8 Modalità di esecuzione

1. I lavori in economia possono essere effettuati:
 - mediante amministrazione diretta;
 - mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000 euro. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
3. Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'art. 131 del codice dei contratti, concorrono alla determinazione dei suddetti limiti.
4. Gli importi di cui al comma 2 sono automaticamente adeguati in relazione alla revisione periodica delle soglie previste dall'art. 248 del Codice dei contratti.

Art. 9 Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta

1. In caso di esecuzione di lavori con il sistema di amministrazione diretta è osservata la procedura indicata nei commi seguenti.
2. Il RUP, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema dell'amministrazione diretta, appronta:
 - a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:
 - il bene su cui si deve intervenire;
 - l'esatta indicazione dei lavori;
 - le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;

- le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;
 - b)** un preventivo di spesa nel quale sono indicati gli eventuali materiali da acquistare necessari per l'esecuzione dei lavori;
 - c)** gli eventuali altri elaborati tecnico – progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati dall'art. 93 del codice dei contratti.
3. Il RUP provvede quindi direttamente alla effettuazione dei lavori, impiegando il personale in servizio presso l'ente e quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della normativa vigente, ed utilizzando i mezzi d'opera di proprietà o nella disponibilità dell'amministrazione, o eventualmente noleggiati. Il RUP dispone l'acquisto dei materiali occorrenti per i lavori e l'eventuale noleggio dei mezzi necessari seguendo le modalità procedurali definite nella parte II del presente regolamento per i servizi e le forniture.

Art. 10

Modalità di esecuzione ed affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario

1. I lavori di importo pari o superiori a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, sono eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese fornite dei requisiti di legge.
2. Il responsabile del Servizio, per ciascun lavoro da eseguire con il criterio del cottimo, appronta:
 - a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:
 - il bene su quale si deve intervenire;
 - l'esatta indicazione dei lavori;
 - le cause che hanno determinato la necessità e la eventuale urgenza dell'intervento;
 - le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;
 - b) un preventivo, nel quale sono indicati e computati tutti i lavori da eseguire;
 - c) gli eventuali altri elaborati tecnico – progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati dall'art. 93 del codice dei contratti;
 - d) un capitolato d'onere o foglio condizioni o disciplinare tecnico.
3. L'affidamento mediante cottimo fiduciario si effettua, previa adozione da parte del responsabile del servizio tecnico di apposita determina a contrattare, con procedure semplificate, nel rispetto del principio di trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, previa consultazione di un numero congruo di ditte, di norma non inferiore a cinque. A tal fine la stazione appaltante predispone elenchi di operatori economici (albi delle ditte di fiducia), anche suddivisi per tipologie di lavori, nonché, eventualmente, per fasce di valore. Per la formazione dei predetti elenchi il responsabile del settore emana un apposito avviso pubblico, nel quale vengono precisati i requisiti richiesti alle imprese per l'iscrizione all'albo, nonché i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze. Il responsabile esamina le istanze e dispone l'iscrizione all'albo delle ditte ritenute idonee. L'albo è aggiornato periodicamente, almeno con cadenza annuale. Le ditte iscritte all'albo sono interpellate in via prioritaria, con sistemi di rotazione e mediante sorteggio, per gli affidamenti di cottimi fiduciari; sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, a giudizio della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni in precedenza affidate loro dalla medesima stazione, o hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Nelle more della istituzione dei suddetti elenchi, le cui procedure devono comunque essere avviate entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, si può fare ricorso ad indagini di mercato, utilizzando anche

le eventuali richieste ad essere invitate spontaneamente presentate da ditte ritenute idonee, o motori di ricerca su internet o ogni altro mezzo ritenuto idoneo. In ulteriore alternativa, quando ciò risulti opportuno (per esempio quando non sia già noto/individuabile un congruo numero di ditte idonee da consultare), la stazione appaltante può pubblicare, in relazione allo specifico affidamento da effettuare, un apposito avviso di gara ufficiosa, onde permettere alle ditte eventualmente interessate di presentare richiesta di partecipazione alla gara. Alla gara saranno poi invitate le ditte che ne abbiano fatto richiesta, in possesso dei requisiti prescritti. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia giudicato insufficiente per garantire una procedura concorrenziale adeguata, le ditte da invitare alla gara possono essere integrate d'ufficio. Quando invece il numero delle ditte richiedenti sia eccessivo, le ditte da invitare vengono scelte, tra quelle in possesso dei requisiti di idoneità, attraverso sistemi che garantiscano trasparenza e rotazione come il sorteggio.

4. La lettera di invito per i lavori da eseguirsi mediante cottimo deve far riferimento alla relazione tecnica, agli eventuali altri elaborati tecnico – progettuali, al capitolato d'oneri o foglio condizioni o disciplinare tecnico (documentazione da allegare alla lettera di invito o da depositare presso il Comune a disposizione dei concorrenti) e deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto dei lavori nonché la qualità, quantità e le modalità di esecuzione degli stessi;
 - b) i prezzi, il termine per l'esecuzione dei lavori, i termini di pagamento, le principali clausole contrattuali e le penalità previste in caso di inadempienze;
 - c) il termine di presentazione delle offerte ed il periodo di validità delle stesse;
 - d) le garanzie richieste;
 - e) il prezzo a base di gara;
 - f) il criterio di aggiudicazione
 - g) l'indicazione dei requisiti generali, di capacità economico – finanziaria e tecnico professionale richiesti.
5. Per assicurare celerità alla procedura negoziata e al contempo la correttezza della stessa, le imprese invitate dovranno dichiarare, nelle forme di legge, di essere in possesso dei richiesti requisiti di ordine generale, della qualificazione o dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di attuazione. Prima della stipula del contratto si procederà alle necessarie verifiche nei confronti della sola impresa risultata affidataria dell'intervento. Il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a giorni 15.
6. Nella procedura di scelta del contraente, relativamente alle procedure di cottimo di importo pari o superiore a 40.000 euro è preferibilmente seguito il criterio del prezzo più basso e non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale prevista in termini discrezionali dall'art. 122, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in rapporto alla natura prevalentemente fiduciaria della gara informale con le ditte interpellate. Il responsabile del servizio, nella determina a contrarre, potrà comunque indicare, motivando adeguatamente, l'opportunità di ricorrere ad un differente criterio.
7. Sono fatti salvi i casi in cui è consentito trattare con una sola ditta ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
8. Per i lavori, ai sensi dell'art. 173, comma 2 del DPR 207/2010, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro è soggetto ad avviso di post informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente ed ulteriori eventuali pubblicazioni richieste dall'Anac.
9. La contabilità delle spese effettuate mediante cottimo fiduciario avverrà mediante criteri e modalità dettagliate in specifici capitolati, ovvero, in subordine, mediante quanto previsto dagli artt. da 203 a 210 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 11
Affidamento diretto

1. Per i lavori in economia, di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del RUP a soggetto idoneo in possesso dei requisiti richiesti, a seguito di acquisizione di preventivo di spesa. L'affidamento è, quindi, disposto dal RUP con propria determinazione, a seguito di trattativa privata diretta.
2. Per gli affidamenti in parola il contratto di cottimo si stipula in forma elettronica e con firma digitale, a pena di nullità, e deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) l'elenco dei lavori;
 - b) i prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.

Art. 12
Contratto di cottimo per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro

1. Per i cottimi di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro il responsabile del Servizio tecnico dovrà sottoscrivere un contratto di cottimo in forma elettronica e con firma digitale, a pena di nullità, nel quale dovranno essere indicati:
 - a) l'oggetto del cottimo;
 - b) i prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelli a corpo;
 - c) le condizioni e le modalità di esecuzione e di pagamento;
 - d) i termini per l'espletamento delle prestazioni;
 - f) le penalità per ritardo e per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l'amministrazione comunale;
 - g) la facoltà che si riserva l'Amministrazione in caso di inadempimento del cottimista di provvedere d'ufficio alla risoluzione in danno del contratto mediante semplice denuncia, a seguito di contraddittorio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici;
 - h) la cauzione, salvo non si provveda ad espresso esonero;
 - i) eventuali forme di garanzia in rapporto alla specificità dei lavori da eseguire;
 - j) l'obbligo del cottimista di uniformarsi a sua cura e spesa, e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti in materia di lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla osservanza dei contratti collettivi nazionali e locali di lavoro.
 - k) l'obbligo del rispetto del piano della sicurezza o dei suoi elaborati sostitutivi.

Art. 13
Garanzie

1. Salvo esplicita previsione da parte del RUP, i soggetti invitati alle procedure di cottimo sono esonerati dal prestare la cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del Codice dei contratti.
2. Salvo esplicita previsione del RUP per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, i soggetti affidatari sono esonerati dal prestare cauzione definitiva

di cui all'art. 113 del Codice dei contratti. Per importi pari o superiori a 40.000,00 euro, e nei casi di espressa previsione anche per importi inferiori, trova applicazione la disciplina dell'articolo 113 del codice dei contratti.

3. Salvo esplicita previsione da parte del RUP, per gli appalti di importo inferiore a 40.000,00 euro i soggetti affidatari sono esonerati dall'obbligo di stipulare la polizza assicurativa specifica contro i rischi di esecuzione e con garanzia di responsabilità civile per danni a terzi di cui all'articolo 129, comma 1, del codice dei contratti.

Art. 14 **Direzione dei lavori**

1. Alla direzione e alla sorveglianza dei lavori che si eseguono in economia, provvede il responsabile del Servizio Tecnico, salvo il disposto dell'art. 300, comma 2, lett. b) del D.P.R. 207/2010 (prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità).

Art. 15 **Variazioni per maggiori spese in economia**

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia si riconosca insufficiente la somma risultante dal preventivo di spesa, il RUP dovrà presentare una perizia suppletiva per conseguire l'autorizzazione ad impegnare l'eccedenza della spesa.
2. La spesa complessiva finale ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. n. 207/2010 non potrà tuttavia superare la soglia dei 200.000,00 euro.

Art. 16 **Penali**

1. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nel contratto o nella lettera o nell'atto di ordinazione delle spese in economia.
2. L'importo della penale giornaliera in relazione all'importanza e all'entità del lavoro, è determinato dal responsabile del Servizio tecnico, di norma nei limiti previsti per i contratti d'appalto dall'art. 145 del D.P.R. n. 207/2010. In casi particolari e motivati potranno essere previste penali di maggiore entità.
3. Il ritardo nell'espletamento del lavoro in economia oltre un mese dal termine previsto, deve ritenersi sempre come un grave ritardo e come tale costituire titolo per la risoluzione del contratto per "grave inadempimento".
4. Il responsabile del servizio tecnico potrà inserire nei contratti di cottimo tutte quelle penali che ritiene opportune in rapporto alla natura, alla specificità ed all'urgenza dei lavori a maggiore salvaguardia degli interessi dell'Amministrazione Comunale.

Art. 17 **Piani della sicurezza**

1. Per i lavori da eseguire in economia (sia per cottimi fiduciari, sia in economia diretta) dovrà essere rispettato, se ed in quanto pertinente rispetto alla natura ed all'entità dei lavori, il D. Lgs. 12 aprile 2008, n. 81 a titolo "Attuazione dell'articolo

1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro". Il piano della sicurezza redatto dall'Amministrazione Comunale (o da esperti esterni) dovrà essere in conformità con le norme che regolano la materia in rapporto alle specificità dell'intervento.

2. Nei casi in cui, a norma di legge, non trovi applicazione l'obbligo di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, verranno applicate le misure sostitutive previste dalla normativa vigente in materia di salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e dei terzi (piano sostitutivo della sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche).

Art. 18 Nuovi prezzi

1. Nel caso si renda necessaria la determinazione di un prezzo non previsto dai singoli contratti di cottimo, si farà riferimento ai Prezziari Ufficiali della Regione Campania in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori, ribassato del 5%.

PARTE II – Acquisizione in economia di beni e servizi

Art. 19 Acquisti di beni e servizi in economia – criteri generali

1. La parte II del presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163, e s.m.i. e degli articoli da 329 a 338 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207, fatta salva l'adesione al sistema convenzionale di cui all'art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488 ed in conformità e nel rispetto di tutto quanto stabilito in merito dall'art. 1 commi 449 e 450 della legge n. 27.12.2006 n. 296 e dall'art. 1 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito in legge 7.8.2012, n. 135.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 450, della legge 27.12.2006, n. 296 e s. m. i., per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 dello stesso articolo, il Comune, salvo particolari casi, è tenuto a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip S. p. a. (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
3. Il responsabile del servizio, ferma restando l'osservanza dell'art. 26 comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488, può effettuare, motivandolo adeguatamente nella determinazione a contrattare, acquisti di beni e servizi con procedura autonoma soltanto nel caso che:
 - i beni ed i servizi da acquisire non siano presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento se costituita);
 - il bene e/o servizio da acquisire, pur se disponibile, si appalesi, per mancanza di qualità essenziali, inidoneo rispetto alle necessità del Comune. Tale ultima, specifica evenienza dovrà essere, peraltro, prudentemente valutata e dovrà trovare anch'essa compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrattare;

- **nei casi di urgenza e per i soli guasti improvvisi ai sistemi telematici e accessori, ai fini del ripristino del sistema informativo comunale per assicurare la continuità dei servizi dell'Ente.**
- 4. L'attività di acquisizione in economia di beni e servizi si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione volti alla responsabilizzazione del soggetto che utilizza la procedura, attraverso la programmazione e il coordinamento della spesa mediante programmi annuali e assegnazione di budget.

Art. 20

Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia

1. Il ricorso alle procedure di spesa in economia è ammesso per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi:
 - a) Noleggi, servizi e acquisti per organizzazione e/o partecipazione a fiere, convegni, congressi, conferenze, riunioni, iniziative formative, mostre ed altre manifestazioni artistico - culturali e sportive, oppure celebrazioni civili o religiose e altre iniziative.
 - b) Libri, testi scolastici, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che informatico.
 - c) Materiale di cancelleria e stampati.
 - d) Rilegature di libri, pubblicazioni, registri, atti e documentazione amministrativa.
 - e) Servizi di stampa, litografia, tipografia, fotocomposizione realizzati anche per mezzo di tecnologia audiovisiva, di copia, pubblicazione e distribuzione, di registrazione e trascrizione, di traduzione ed interpretariato.
 - f) Spedizioni, imbustamenti, spese telefonico/telegrafiche, spese per il telefax e per il servizio telematico, spedizioni e noli, imballaggi, facchinaggio, immagazzinamento;
 - g) Servizi connessi alla gestione delle entrate comunali;
 - h) Servizi peritali;
 - i) Servizi di ricognizione e gestione del patrimonio;
 - l) Servizi legali e notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura atti;
 - m) Servizi connessi all'attività di comunicazione e informazione, comprese le attività di redazione, elaborazione grafica, ufficio stampa e siti WEB;
 - n) Divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo di stampa o altri mezzi di informazione, spese per gare d'appalto in genere;
 - o) Vestiario, calzature e altri accessori ad uso del personale in servizio;
 - p) Servizi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale e degli amministratori;
 - q) Servizio mensa e/o acquisto di beni alimentari per gli istituti scolastici, fornitura buoni pasto e somministrazione pasti al personale;
 - r) Servizi assicurativi o brokeraggio e finanziari;
 - s) Servizi di prevenzione e protezione per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - t) Servizi connessi al reclutamento del personale, nei casi consentiti dalla legislazione vigente;
 - u) Servizi connessi alla gestione contabile, fiscale e al controllo di gestione;
 - v) Noleggio, acquisto e manutenzione di impianti telefonici, di trasmissione dati, di amplificazione e diffusione sonora, e relativi accessori;
 - w) Noleggio, acquisto e manutenzione di apparecchiature e materiale informatico ed elettroniche di vario genere, compreso l'acquisto, installazione, configurazione, assistenza e controllo di hardware, software e relativo materiale di consumo e la relativa assistenza e manutenzione;
 - x) Servizi di monitoraggio, inserimento, controllo, elaborazione dati e di

rilevamento, anche della soddisfazione dell'utenza;

- aa) Servizi di personalizzazione, programmazione e gestione software;
 - bb) Servizi connessi ai sistemi audiovisivi e di videosorveglianza, fotografici, telefonici, di telecomunicazione e di telerilevamento, anche delle infrazioni al codice della strada;
 - cc) Noleggio e acquisto di arredi, giochi, attrezzature e materiali vari e relative riparazioni;
 - dd) Servizi di gestione e manutenzione di impianti elettronici e tecnologici e verifiche previste per legge, regolamenti e/o libretti d'uso di impianti di vario genere presenti negli immobili comunali;
 - ee) Acquisto e manutenzione di mezzi e autoveicoli e servizi connessi;
 - ff) Acquisto di carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo per i mezzi di trasporto comunali;
 - gg) Acquisto di mobili, arredi, suppellettili, per uffici, scuola, biblioteca, apparecchi di illuminazione, attrezzature per riscaldamento e climatizzazione dei locali, macchine per ufficio, computer, pc portatili, hardware e software e materiale di consumo per il sistema informativo, strumenti per la conservazione, riproduzione, diffusione di immagini, suoni, filmati;
 - hh) Attrezzature tecniche per squadre di operai e materiale di consumo (cemento, malte, sabbia, tinture, ghiaia, pietrisco, mattoni, calce, conglomerato bituminoso, prodotti isolanti o di protezione, materiale idraulico ed elettrico);
 - ii) segnaletica stradale;
 - jj) Servizi di trasporto;
 - kk) Servizi di custodia e vigilanza di immobili/aree;
 - ll) Pulizia di immobili comunali e acquisto di materiali per pulizia, disinquinamento, disinfestazione, medicinali e materiali sanitari, spese per accertamenti igienico sanitari, acquisto manutenzione e noleggio di materiale ed attrezzature destinate al soccorso e servizi analoghi;
 - mm) Manutenzione, pulizia e bonifica di aree urbane, parchi e giardini comunali; fornitura, messa a dimora e mantenimento di piante;
 - nn) Sgombero neve e fornitura di beni e servizi connessi;
 - oo) Acquisto di beni o servizi connessi alla gestione del cimitero;
 - pp) Fornitura, installazione, tracciamento, gestione o manutenzione di segnaletica stradale orizzontale, verticale ed elettronica, accessori e arredo urbano;
 - qq) Fornitura di materiale e attrezzature da magazzino, utile ai fini dell'esecuzione di lavori da eseguirsi su immobili di proprietà comunale per mezzo di proprie risorse;
 - rr) Acquisto materiale didattico e ludico per l'insegnamento, anche dell'educazione stradale, nelle scuole;
 - ss) Servizi ricreativi, ludici, assistenziali, educativi e scolastici;
 - tt) Servizi di controlli tecnici e servizi specialistici qualificati riferiti alle attività erogate, all'ottenimento di contributi e benefici economici, al recupero di morosità;
 - uu) Eliminazione scarichi e rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi per la tutela delle acque dall'inquinamento e delle fognature;
 - vv) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di sorveglianza, vigilanza e custodia;
 - ww) manutenzione e riparazione armi in dotazione e partecipazione a corsi di tiro per i componenti la polizia municipale;
 - xx) allestimento di strutture per manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune.
2. Il Consiglio comunale provvede all'aggiornamento degli elenchi merceologici dei beni e servizi acquisibili in economia in conformità alle sopravvenute esigenze e

necessità dell'ente. L'affidamento in economia è comunque sempre possibile per le tipologie di beni e servizi presenti nei cataloghi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.a.

Art. 21 **Determinazione dei prezzi**

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi devono avvenire, qualora non sia possibile il ricorso al Mepa né alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a., utilizzando i parametri di qualità e di prezzo previsti dalle medesime convenzioni, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; in caso di convenzione non attiva, sulla base di rilevazione dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ovvero di indagini di mercato finalizzate all'accertamento della congruità dei prezzi, o tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del MePA.
2. Resta fermo, in ogni caso, in materia di ricorso obbligatorio a Consip S.p.a., quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito in legge 7.8.2012, n. 135.

Art. 22 **Modalità e limiti di importo acquisizione in economia**

1. Il ricorso alla gestione in economia è ammesso per acquisti di beni e servizi entro il limite massimo di spesa di euro 120.000,00, iva esclusa.
2. Le acquisizioni in economia di beni e servizi possono essere effettuate mediante:
 - a) amministrazione diretta;
 - b) cottimo fiduciario.
3. Il ricorso al sistema delle spese in economia è consentito, altresì, nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi o forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
 - e) casi in cui siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
4. Le forniture e i servizi di importo superiore ai valori precitati non potranno subire frazionamenti artificiosi finalizzati a ricondurne l'esecuzione alla disciplina degli acquisti in economia.
5. Nelle procedure di acquisizione in economia di beni e servizi, il responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata mediante apposita determina a contrarre.
6. I contratti per le forniture ed i servizi in economia vengono stipulati mediante atto informatico con firma digitale. Per acquisizioni sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) si rinvia, per la stipula del contratto, all'art. 25 del presente regolamento.

Art. 23

Acquisizioni in economia di beni e servizi in amministrazione diretta

1. Le acquisizioni in amministrazione diretta sono consentite sino all'importo complessivo, per ciascun intervento, di € 50.000,00. Quando gli interventi vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta il responsabile del procedimento, ove non fosse possibile eseguirli con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario entro i limiti di legge. Egli provvede, altresì, all'acquisto del materiale e di tutto quanto altro necessario.
2. Per l'affidamento in economia di servizi e forniture attraverso la procedura di amministrazione diretta si osservano le disposizioni dell'art. 125, comma 3, del D. Lgs 163/2006 e s. m. i..

Art. 24

Acquisizioni in economia di beni e servizi mediante cottimo fiduciario

1. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00, IVA esclusa e fino ad € 120.000,00 IVA esclusa, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, iscritti negli elenchi di operatori predisposti dall'ente e da aggiornarsi con cadenza almeno annuale, ovvero, nelle more della istituzione degli elenchi, tramite indagine di mercato.
2. Per servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del servizio, previa verifica delle condizioni di mercato e della congruità dei prezzi, secondo modalità comunque documentabili e conformemente a quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, del D. Lgs 163/2006 e s. m. i..
3. Ai sensi dell'articolo 334 del D. P. R. n. 207/2010 per affidamenti in economia di importo pari o superiore a 40.000, IVA esclusa, e fino ad € 120.000,00, IVA esclusa, la lettera d'invito deve riportare:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - c) il termine di presentazione delle offerte; tale termine deve essere congruo in relazione alle complessità nascenti dalla formulazione dell'offerta;
 - d) il periodo, in giorni, di validità delle offerte stesse;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del regolamento; secondo quanto dispone l'articolo 145 del Regolamento 207/2010, le penali da applicare in caso di ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, in misura giornaliera, devono essere comprese tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque, complessivamente non superiore al 10 per cento;
 - l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

- m) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
 - o) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco temporale;
4. Nelle procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di invio della lettera d'invito. Nel caso di specifiche ragioni di urgenza, adeguatamente motivate, detto termine può essere ridotto a non meno di dieci giorni.
 5. Qualora non venga utilizzato il mercato elettronico, la lettera di invito può essere inoltrata anche con posta elettronica certificata, utilizzando la firma digitale, e le offerte, nel rispetto del principio di segretezza, dovranno essere presentate in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazioni, sulla busta, dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre.
 6. Il responsabile del Servizio competente verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati. Dopo l'accertamento della regolarità della fornitura o servizio, previa acquisizione della fattura fiscale, si può provvedere alla liquidazione sul conto dedicato dichiarato dalla ditta.

Art. 25

Mercato elettronico

1. L'effettuazione degli acquisti in economia di beni e servizi attraverso il mercato elettronico avviene in conformità a quanto previsto dall'art. 328 del D. P. R. 207/2010, nel rispetto delle regole ivi indicate.
2. Per quanto concerne, in particolare, le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di importo inferiore a € 40.000,00, IVA esclusa, si procede seguendo alternativamente due modalità:
 - a) ordine diretto di acquisto (ODA): modalità da adottare per acquistare beni/servizi esistenti sui cataloghi MePA. con caratteristiche ed esigenze rispondenti alle necessità dell'amministrazione;
 - b) acquisto attraverso richiesta di offerta (RDO): modalità da adottare per acquisire beni/servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari.
3. Per acquisizione di beni e servizi presenti nei cataloghi MePA. di importo pari o superiore a € 40.000,00, IVA e fino ad € 120.000, IVA esclusa, si procede attraverso richiesta di offerta con invito ad almeno 5 (cinque) operatori economici presenti sul mercato, se sussistono in tale numero soggetti idonei, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.
4. In caso di acquisto diretto sul MePA di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, IVA esclusa, il responsabile del servizio competente predispone ed invia al fornitore abilitato un ordine diretto compilando l'apposito modulo d'ordine presente sul sito e sottoscrivendolo con firma digitale. L'ordine ha l'efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore; il contratto si intende perfezionato nel momento in cui l'ordine viene caricato e registrato nel sistema dal soggetto aggiudicatore. Nel caso di acquisti di beni e servizi tramite RDO il contratto è stipulato per scrittura privata con modalità elettronica, che può

consistere anche nello scambio dei documenti di offerta ed accettazione sottoscritti con firma digitale dal fornitore e dal soggetto aggiudicatore.

5. Per le modalità operative riferire alla procedure di acquisto sul MePA si rimanda alle Regole del Sistema di e – procurement della pubblica amministrazione elaborate da Consip S.p.a., nonché al manuale d'uso del sistema di e – procurement per amministrazioni – MePA, procedura di acquisto tramite RDO, disponibili sul Portale www.acquistinretepa.it.

Art. 26

Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:
 - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
 - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
 - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
 - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 40.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile del procedimento .
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, iscritti nell'apposito albo predisposto dalla stazione appaltante, tenendo conto dell'ordine cronologico di iscrizione ed eventualmente mediante sorteggio, al fine di garantire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Il responsabile del procedimento, in apposito verbale, darà specifica indicazione del sistema utilizzato per la individuazione dei professionisti.
4. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.
5. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):
 - a) di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 207.000,00 euro sono disciplinati dagli artt. 124 e 125 del Codice e dal presente regolamento;
 - b) di importo pari o superiore a 207.000,00 euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.
6. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento.

Art. 27

Modalità di stipula dei contratti

1. I contratti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, ad eccezione dei disciplinari di incarico per i servizi tecnici di cui all'art. 26, sono stipulati con le seguenti modalità:
 - a) forma pubblica amministrativa per importi pari o superiori a 40.000,00 euro;
 - b) scrittura privata per importi fino a 40.000,00 euro;
 - c) ordine di somministrazione da parte dell'ufficio competente, per importi fino a 2.000,00 euro;
 - d) senza alcun atto scritto per le spese economali.
2. Nella determinazione a contrarre il responsabile del settore, tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente articolo, individuerà le modalità di stipula del contratto.

Art. 28

Disposizioni finali

Entrata in vigore - Abrogazioni

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.
3. L'entrata in vigore del regolamento determina l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto o incompatibili con lo stesso.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI.

Ai sensi dell'art. 49 tuel, in ordine alla sola regolarità tecnica, il responsabile del servizio interessato ha espresso parere **favorevole**.

IL RESPONSABILE DEL SREVIZIO INTERESSATO
f.to dott. Loreto Califan

Ai sensi dell'art. 49 tuel, in ordine alla sola regolarità contabile, il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere contabile **favorevole**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Loreto Califano

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Raffaella Sibillo

f.to dott.ssa Rosalia Di Caprio

=====

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Caiazzo, lì 01/06/2015

Il Responsabile del procedimento

f.to dott. Paolo Mandato

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ trascorso il **decimo giorno** dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 134, C. 4 del d.lgs. n. 267/2000);

- è una delibera urgente, **dichiarata immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del d. lgs. n. 267/2000.

Caiazzo, lì _____

Il Responsabile del procedimento

dott. Paolo MANDATO